

Legge federale sull'agricoltura (LAgr)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 settembre 2004¹;

visto il parere del Consiglio federale del 24 novembre 2004²,

decreta:

I

Legge federale del 29 aprile 1998³ sull'agricoltura è modificata come segue:

Art. 16a (nuovo) Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione

¹ I prodotti agricoli e i prodotti lavorati possono essere muniti di indicazioni sulle caratteristiche o i metodi di produzione che adempiono le prescrizioni legali (produzione ecologica, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali particolarmente rispettosa delle loro esigenze) o di indicazioni su tali prescrizioni.

² Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione contro gli inganni della legislazione sulle derrate alimentari.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2004 6275

² FF 2004 6289

³ RS 910.1

